

Governmento Militare Alleato - Ordine n.66 del 18 aprile 1953

Testo unico degli ordini e delle disposizioni concernenti il Porto Industriale di Trieste

(in GU del G.M.A. – T.L.T. Vol. VI, n.12 – 1 maggio 1953)

Governmento Militare Alleato - Zona Britannico - Americana Territorio Libero di Trieste

Atteso che si ritiene opportuno riunire, con modifiche, in un testo unico tutti gli ordini e le disposizioni concernenti il porto industriale di Trieste, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane (qui di seguito indicata col termine "Zona"),

lo, Sir John Winterton, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona,

Ordino:

Capo Primo - Delimitazione del Porto Industriale di Trieste

Articolo I

Il Porto Industriale di Trieste occupa l'area delimitata nella planimetria annessa al presente Ordine e contrassegnata quale "Allegato A".

Capo Secondo - Ente del Porto Industriale di Trieste

Articolo II

È stato istituito un Ente pubblico, denominato "Ente del porto industriale di Trieste", col fine di coordinare, sviluppare ed amministrare il porto industriale di Trieste. L'Ente ha la durata di anni 20.

Articolo III

L'Ente ha il compito di promuovere la creazione entro il porto industriale di Trieste di stabilimenti industriali provvisti di attrezzatura tecnica.

A tale scopo l'Ente ha la facoltà di:

- a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati od altri beni, situati nel porto industriale di Trieste, sia a proprio nome che a nome delle imprese industriali richiedenti;
- b) acquistare fondi, fabbricati od altri beni, sia a nome proprio che a nome delle imprese industriali richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;
- c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del porto industriale di Trieste;
- d) vendere o locare fondi, fabbricati od altri beni ad imprese industriali o ad altri richiedenti;
- e) preparare progetti, preventivi o piani per l'ordinato sviluppo del porto industriale di Trieste;
- f) promuovere la costruzione di bacini, capannoni, strade, fognature e l'installazione dei servizi di energia elettrica, gas ed acqua, ecc.;
- g) sviluppare i servizi ferroviari necessari al porto industriale di Trieste, ivi compreso il congiungimento ferroviario del porto stesso con le stazioni e con i punti franchi di Trieste, prendendo a tale riguardo gli opportuni accordi con l'Amministrazione ferroviaria;
- h) stipulare accordi con i Magazzini Generali circa l'uso dei loro impianti, della rete ferroviaria portuale ed altri servizi, e circa l'impiego del personale dei Magazzini Generali stessi;
- i) esigere dalle imprese industriali e di navigazione diritti, canoni e compensi per servizi direttamente prestati o procurati, per l'uso di bacini, ecc.;
- j) provvedere mediante speciale convenzione con il Governmento Militare Alleato, alla sorveglianza ed ai vari servizi di polizia nel porto industriale di Trieste;
- k) stipulare i contratti necessari al conseguimento dei propri fini;
- l) concedere secondo il suo prudente criterio, agli enti pubblici ed alle imprese private incaricate dell'attuazione nel porto industriale di Trieste di opere di utilità generale, mutui e sovvenzioni con i fondi all'uso provvisti dal Governmento Militare Alleato;
- m) compiere, in genere, tutti gli atti necessari per il più efficace sfruttamento, sviluppo e gestione del porto industriale di Trieste, anche, se del caso, mediante la costituzione di speciali commissioni.

Articolo IV

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente, da nominarsi dal Governmento Militare Alleato;
- b) un consiglio direttivo, costituito in conformità all'articolo seguente;
- c) un comitato esecutivo, la cui composizione e le cui attribuzioni sono fissate dal regolamento amministrativo;
- d) un direttore esecutivo con funzioni anche di segretario del consiglio direttivo, da nominarsi dal consiglio direttivo con l'approvazione del Governmento Militare Alleato.

Articolo V

¹Fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente:

- 1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;
- 2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia;
- 3) un rappresentante dell'intendenza di finanza;
- 4) un rappresentante del compartimento doganale di Trieste;
- 5) un rappresentante della circoscrizione doganale di Trieste;
- 6) un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche;
- 7) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
- 8) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;
- 9) un rappresentante della provincia;
- 10) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste;
- 11) due rappresentanti del comune di Trieste;
- 12) un rappresentante del comune di Muggia;
- 13) un rappresentante del comune di San Dorligo della Valle;
- 14) un rappresentante della comunità montana;
- 15) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- 16) un rappresentante delle organizzazioni degli industriali;
- 17) un rappresentante delle organizzazioni delle medie e piccole industrie;
- 18) un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani;
- 19) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;
- 20) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti;
- 21) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Articolo VI

Il presidente ed i membri del consiglio direttivo, ad eccezione dei tre rappresentanti del Governo Militare Alleato devono avere la propria residenza nella Zona.

Né il presidente, né alcun membro del consiglio direttivo devono essere:

- a) dipendenti retribuiti a carico dell'Ente;
- b) arbitri o consulenti in qualsiasi controversia che, comunque, concerna o implichi l'Ente;
- c) partecipi direttamente o indirettamente a forniture, prestazioni o servizi comunque interessanti l'Ente.

Articolo VII

Il presidente è il capo dell'amministrazione ed a lui è sottoposto tutto il personale.

Egli dura in carica due anni e può essere riconfermato.

L'attuale presidente resterà in carica fino alla nomina del nuovo presidente.

A lui spetta:

- a) di convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo e del comitato esecutivo;
- b) di rappresentare legalmente l'Ente e firmare gli strumenti che comportano obbligazioni di carattere giuridico o finanziario;
- c) di dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo e del comitato esecutivo;
- d) di mantenere il collegamento col Governo Militare Alleato.

Articolo VIII

Il consiglio direttivo si riunisce una volta ogni sei mesi.

Il presidente potrà convocare in qualsiasi momento una riunione straordinaria del consiglio direttivo di propria iniziativa o su richiesta dei revisori o di almeno quattro membri del consiglio direttivo.

La riunione del consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno undici membri, ivi compreso il presidente.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Il presidente dell'Ente, in qualità di presidente del consiglio, ha voto dirimente.

Non si potranno prendere deliberazioni su questioni non previste dall'ordine del giorno.

Le deliberazioni prese dal consiglio direttivo hanno efficacia dopo approvate dal Governo Militare Alleato e, a tale scopo il presidente invierà ad esso, entro il decimo giorno successivo alla riunione, copia della deliberazione presa.

¹ Testo modificato prima dal decreto Commissariale n.10/1962, poi dalla legge n.163/1969 e infine così modificato dall'art.6 del DPR 2 ottobre 1978 n.705.

Qualora il Governo Militare Alleato non faccia osservazioni entro quindici giorni dalla data del ricevimento della deliberazione, la stessa s'intende approvata.

Articolo IX

Il Presidente di Zona nomina due revisori, cui spetta di verificare la regolarità e l'esattezza della contabilità, dei documenti giustificativi e del bilancio, nonché di dare suggerimenti in tale materia.

I revisori hanno la facoltà di verificare qualsiasi documento, registro e fattura relativi all'Ente e, nel disimpegno delle loro attribuzioni, possono usare della cooperazione del direttore Esecutivo e del personale di amministrazione.

E in facoltà dei revisori di rifiutare l'approvazione di qualsiasi conto loro esibito per la verifica, devono però indicare il motivo di tale rifiuto sottoponendolo entro 10 giorni alla valutazione del Presidente di Zona.

Qualora sussistano motivi rilevanti, i revisori sia collegialmente, sia individualmente, hanno la facoltà di richiedere la convocazione di una riunione straordinaria del consiglio direttivo.

Articolo X

L'anno finanziario ha inizio con il 1°luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

L'Ente compila un bilancio preventivo semestrale di spesa e d'entrata e lo sottopone al Governo Militare Alleato per l'approvazione non oltre il 1°maggio ed il 1°novembre di ciascun anno.

L'Ente provvede alle spese per lavori da esso eseguiti o da eseguire nel porto industriale di Trieste con i fondi forniti dal Governo Militare Alleato e coi redditi derivanti dall'esercizio del porto industriale.

Le opere che graveranno in tutto o in parte a carico dello Stato, saranno stabilite da disposizioni amministrative del Governo Militare Alleato.

I fondi provvisti dal Governo Militare Alleato per l'esecuzione di opere demaniali e pubbliche a carico dello Stato non sono soggetti a rimborso da parte dell'Ente. Tali fondi vanno tuttavia iscritti separatamente nella contabilità e riportati in bilancio tra le "partite di giro". Le spese di progettazione, direzione dei lavori ed assistenza al collaudo relative a tali opere, nonché una quota parte delle spese generali, vanno accreditate nel conto di esercizio dell'Ente.

I fondi forniti dal Governo Militare Alleato ai sensi del primo comma, lettera 1) dell'articolo III del presente Ordine per la concessione di mutui, sono rimborsati dall'Ente con gli stessi termini, condizioni e modalità imposti ai mutuatari.

I fondi anticipati dal Governo Militare Alleato per l'acquisto di terreni, per la costruzione di fabbricati industriali ed, in genere, per l'esecuzione di opere che non siano a carico dello Stato, sono rimborsati dall'Ente con il ricavato delle vendite e delle locazioni di immobili e con gli altri introiti d'esercizio. Tale rimborso tuttavia, è differito allo scadere dei primi cinque anni di esercizio, e sarà effettuato secondo le condizioni, le modalità ed i termini che verranno stabiliti dal Governo Militare Alleato.

È istituito un fondo di riserva al quale va accreditato un decimo di tutte le somme percepite dall'Ente. Nei primi cinque anni di esercizio dell'Ente, tuttavia, le somme da accantonare nel fondo di riserva sono fissate al termine di ogni esercizio finanziario di comune accordo tra il Governo Militare Alleato e l'Ente, in base alle risultanze di bilancio.

Un interesse pari al 2% annuo graverà sulle somme anticipate dal Governo Militare Alleato ai sensi del sesto comma del presente articolo. Durante il periodo dei primi cinque anni di esercizio tale interesse graverà tuttavia solo sulla metà delle somme così anticipate e sarà accantonato in fondo speciale.

Per tutta la durata della sua attività è concesso all'Ente di usare gratuitamente i fondi, gli edifici, le installazioni ed i macchinari di proprietà dello Stato situati entro l'area del porto industriale di Trieste.

Non è consentito all'Ente di stipulare, senza l'autorizzazione del Governo Militare Alleato, contratti, assumere obbligazioni o costituire oneri con scadenza oltre il previsto periodo della sua attività.

Articolo XI

È approvato il Regolamento amministrativo compilato dal consiglio direttivo dell'Ente che, quale allegato "B" costituisce parte integrante del presente Ordine.

Articolo XII

Per gravi motivi il Governo Militare Alleato potrà sciogliere l'Ente del porto industriale di Trieste anche prima della scadenza del termine fissato nell'articolo II del presente Ordine. Alla cessazione dell'Ente il Governo Militare Alleato nominerà allo stesso un liquidatore. L'eventuale saldo attivo sarà devoluto all'Erario.

Capo Terzo - Espropriazioni

Articolo XIII

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che, nel perimetro del porto industriale di Trieste, sono necessarie per la costruzione ed esercizio di stabilimenti industriali, per le istituzioni di protezione sociale, ed in generale, per le opere di pubblica utilizzazione.

Per l'attuazione delle opere suddette spetta all'Ente del porto industriale di Trieste la facoltà di espropriare gli immobili occorrenti.

Articolo XIV

L'indennità di espropriazione deve essere ragguagliata al puro valore venale dell'immobile, considerandosi i terreni come fondi rustici indipendentemente dalla loro eventuale edificabilità. Nella determinazione del valore venale non deve tenersi in alcun conto qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate entro il perimetro del porto industriale.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni. Per i terreni demaniali, compresi nella zona del porto industriale, saranno adottati opportuni accordi fra il Demanio e l'Ente interessato.

Articolo XV

L'Ente del porto industriale di Trieste può anche espropriare gli immobili originariamente adibiti ad impianti industriali, che alla data di entrata in vigore del presente Ordine, non siano più in attività e che entro un anno dalla data predetta non abbiano ripreso un'attività industriale.

Nella stima di detti immobili si procede secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

I terreni sono stimati in base al valore venale al tempo dell'espropriazione, astrazione fatta della loro destinazione industriale e senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate nel perimetro del porto industriale.

I muri di cinta, gli edifici ad uso di abitazione od uffici, i fabbricati ad uso industriale e le relative pertinenze sono valutati in base al valore venale, tenuto conto oltreché del grado di vetustà anche della possibilità di utilizzazione a scopo industriale.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente all'espropriazione.

Articolo XVI

Per l'espropriazione degli immobili indicati nei precedenti Articoli, l'Ente del porto industriale di Trieste pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione il Presidente di Zona, su richiesta dell'Ente, ordina il deposito delle somme offerte, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Per quanto non previsto nel presente Capo, rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n.2359² e successive modificazioni.

Capo Quarto - Agevolazioni fiscali

Articolo XVII

Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della Legge 8 luglio 1904, n.351³, sono concesse a favore di tutti gli stabilimenti industriali provvisti di attrezzatura tecnica che sono stati e saranno costruiti, ricostruiti, ampliati o convertiti nel porto industriale di Trieste entro il 31 dicembre 1958. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 11 della legge su menzionata sono concesse esclusivamente a favore dei nuovi stabilimenti industriali provvisti di attrezzatura tecnica.

L'ammissione alle facilitazioni doganali di cui al precedente comma è disposta dal Capo del Dipartimento di Finanza del Governo Militare Alleato.

Articolo XVIII

Nel periodo che va dal 21 maggio 1949 al 31 dicembre 1958 i materiali impiegati nella costruzione, ricostruzione, ampliamento o conversione di stabilimenti industriali nel porto industriale di Trieste e i macchinari stabilimen-

² La legge 25 giugno 1865, n.2359 "Espropriazione per causa di pubblica utilità" (GU n.158 del 08.07.1865) è stata più volte modificata e successivamente abrogata dal DPR 8 giugno 2001, n.327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (s.o. n.211 alla GU n.189 del 06.08.2001).

³ Legge 8 luglio 1904, n.351 "Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli" (GU n.166 del 16.07.1904).

te destinati agli impianti industriali di cui sopra, sono esonerati dal pagamento del diritto di licenza di cui al RDL 13 maggio 1935, n.894⁴ e successive modificazioni e da quello dell'imposta generale sull'entrata.

Articolo XIX

In deroga temporanea alle norme dell'articolo 47 del RDL 9 gennaio 1940, n.2⁵ convertito con modificazioni nella Legge 19 giugno 1940, n.762 è ammesso il rimborso dell'imposta generale sull'entrata che fosse stata, per qualsiasi motivo, corrisposta fino al 31 dicembre 1951, per gli atti economici, dovunque posti in essere, ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste nel presente Capo, purché ne sia fatta documentata richiesta alla Sovrintendenza di Finanza entro l'11 dicembre 1952.

Contro il rigetto della domanda di rimborso decretato dalla Sovrintendenza di Finanza è ammesso il ricorso al Dipartimento di Finanza del Governo Militare Alleato.

Articolo XX

Gli atti di espropriazione o di acquisto di proprietà nel porto industriale di Trieste a favore dello Stato o dell'Ente del porto industriale sono esenti dall'imposta di registro, di bollo e da quelle ipotecarie.

Gli atti di primo trasferimento a terzi di tale proprietà o degli edifici costruiti o da costruirsi su dette proprietà direttamente dallo Stato o dall'Ente del porto industriale di Trieste sono assoggettati all'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa di Lire 500, - sempreché tali atti siano posti in essere entro il 31 dicembre 1958.

Tutti gli atti e contratti in base ai quali viene costituita una garanzia a favore dell'Ente del porto industriale di Trieste per obbligazioni assunte nei suoi confronti sia con privilegio che con pegno, su beni mobili, con trascrizione ipotecaria su immobili, navi ed automezzi, con deposito di cauzioni in contanti o in titoli nonché con fidejussione da parte di terzi, sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e ipotecaria.

L'imposta di registro sui contratti di appalto per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento o trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro del porto industriale, nonché per l'esecuzione di lavori pubblici eseguiti dallo Stato o dall'Ente del porto industriale di Trieste è stabilita nella misura fissa di Lire 500.

Articolo XXI

Tutti gli atti, contratti ed operazioni necessari per concedere, consolidare, garantire, anche con trascrizione ipotecaria, od estinguere i mutui e le sovvenzioni di cui all'articolo III lettera 1) del presente Ordine, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto dovuti allo Stato. Questa disposizione si applica anche ai mutui e sovvenzioni già concessi. Le imposte, tasse o diritti già pagati non sono tuttavia ripetibili.

Articolo XXII

Le competenze dei notari per la stipulazione dei contratti e la formazione degli atti o qualsiasi altra prestazione, relativa ai mutui e alle sovvenzioni di cui all'articolo precedente, sono ridotti alla metà.

Articolo XXIII

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti da leggi generali o speciali, l'Ente del porto industriale di Trieste è parificato, per tutti gli atti inerenti ai propri fini istituzionali, alle amministrazioni statali. All'Ente stesso, per i lavori che eseguirà direttamente o indirettamente nel porto industriale di Trieste, sono concesse altresì tutte le agevolazioni fiscali previste dagli Articoli XVII primo comma e XVIII del presente Ordine.

Capo Quinto - Disposizioni finali

Articolo XXIV

Gli allegati "A" e "B" menzionati rispettivamente negli Articoli I e XI del presente Ordine, sono depositati in originale presso la Direzione degli Affari Legali del Governo Militare Alleato ed in copia presso l'Ente del porto industriale di Trieste, dove chiunque vi abbia interesse può liberamente prenderne visione.

Articolo XXV

Sono abrogati gli Ordini

No.102 di data 12 maggio 1949⁶, No.104 di data 12 maggio 1949⁷, No.119 di data 8 giugno 1949⁸, No.22 di data 6 febbraio 1950⁹, No.75 di data 20 aprile 1950¹⁰, No.112 di data 3 giugno 1950¹¹, No.118 di data 26 giugno

⁴ RDL 13 maggio 1935, n.894 "Istituzione di uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni" (GU n.141 del 17.06.1935).

⁵ RDL 9 gennaio 1940, n.2 "Istituzione di una imposta generale sull'entrata "I.G.E." conv. in legge 19 giugno 1940, n.762.

⁶ GMA-Ordine n.102/1949 "Sviluppo del porto industriale di Zaule - Disposizioni fiscali e varie" (GMA-TLT Vol.II n.14 del 21.05.1949) stabiliva la creazione del porto industriale e riportava le stesse agevolazioni fiscali qui descritte all'art.XVII.

⁷ GMA-Ordine n.104/1949 "Ente di coordinamento per lo sviluppo del porto industriale di Zaule" (GMA-TLT Vol.II n.14 del 21.05.1949).

⁸ GMA-Ordine n.119/1949 "Modifica all'Ordine no.104 - Ente di coordinamento per lo sviluppo del porto industriale di Zaule" (GMA-TLT Vol.II n.14 del 11.06.1949).

1950¹², No.187 di data 27 settembre 1950¹³, No.199 di data 18 ottobre 1950¹⁴, No.224 di data 8 dicembre 1950¹⁵, No.12 di data 24 gennaio 1951¹⁶, No.39 di data 20 febbraio 1951¹⁷, No.57 di data 18 aprile 1951¹⁸, No.85 di data 22 maggio 1951¹⁹, No.112 di data 23 giugno 1951²⁰, No.114 di data 25 giugno 1951²¹, No.194 di data 24 dicembre 1951²², l'articolo II dell'Ordine No.114 di data 3 giugno 1952²³ ed ogni altra disposizione che sia incompatibile con le norme del presente Ordine.

Articolo XXVI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Trieste, 18 aprile 1953

f.to: Comandante della Zona: Maggiore Generale T. J. W. Winterton

⁹ GMA-Ordine n.22/1950 "Ente di coordinamento per lo sviluppo del porto industriale di Zaule – Modifiche all'Ordine no.104 ed approvazione del regolamento amministrativo" (GMA-TLT Vol.III n.4 del 11.02.1950).

¹⁰ GMA-Ordine n.75/1949 "Porto industriale di Zaule – Dichiarazione di pubblica utilità" (GMA-TLT Vol.III n.12 del 01.05.1950).

¹¹ GMA-Ordine n.112/1950 "Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del porto industriale di Zaule" (GMA-TLT Vol.III n.16 del 11.06.1950).

¹² GMA-Ordine n.118/1950 "Ampliamento della zona del porto industriale di Zaule e concessione di agevolazioni fiscali – modifica all'Ordine No.102 di data 12 maggio 1949" (GMA-TLT Vol.III n.18 del 01.07.1950).

¹³ GMA-Ordine n.187/1950 "Ente del porto industriale di Zaule – Modifica all'Ordine 104/1949" (GMA-TLT Vol.III n.27 del 01.10.1950).

¹⁴ GMA-Ordine n.199/1950 "Modifica all'Ordine no.104/1949 – Finanziamenti dell'Ente del porto industriale di Zaule e nuove esenzioni fiscali" (GMA-TLT Vol.III n.29 del 21.10.1950).

¹⁵ GMA-Ordine n.224/1950 "Modifica all'Ordine no.104/1949 - Ente del porto industriale di Zaule" (GMA-TLT Vol.III n.34 del 11.12.1950)

¹⁶ GMA-Ordine n.12/1951 "Modifica all'Ordine no.104/1949 - Ente del porto industriale di Zaule" (GMA-TLT Vol.IV n.3 del 01.02.1951).

¹⁷ GMA-Ordine n.39/1951 "Modifica all'Ordine no.104/1949 - Ente del porto industriale di Zaule" (GMA-TLT Vol.IV n.6 del 01.03.1951).

¹⁸ GMA-Ordine n.57/1951 "Zona del porto industriale di Zaule – Modifica all'Ordine n.102/1949" (GMA-TLT Vol.IV n.11 del 21.04.1951).

¹⁹ GMA-Ordine n.85/1951 "Ampliamento della Zona del porto industriale di Zaule" (GMA-TLT Vol.IV n.15 del 01.06.1951).

²⁰ GMA-Ordine n.112/1951 "Nomina di revisori - Modifica all'Ordine no.104/1949 ed abrogazione dell'Ordine amministrativo no.14/1950" (GMA-TLT Vol.IV n.18 del 01.07.1951).

²¹ GMA-Ordine n.114/1951 "Porto industriale di Zaule - Dichiarazione di pubblica utilità" (GMA-TLT Vol.IV n.18del 01.07.1951).

²² GMA-Ordine n.194/1951 "Modifiche agli Ordini no.102/1949, 103/1949 e 104/1949 - Ente del porto industriale di Trieste" (GMA-TLT Vol.IV n.36 del 31.12.1951).

²³ GMA-Ordine n.114/1952 "Provvedimenti fiscali concernenti lo sviluppo industriale (modifiche agli Ordini 102/49, 206/50)" (GMA-TLT Vol.V n.16 del 11.06.1952).